*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 107° — Numero 127**

# GAZZETTA UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Mercoledì, 25 maggio 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

#### 1965



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI



SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 127 DEL 25 MAGGIO 1966:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità** - Bollettino dell'estrazione delle obbligazioni 5,50 % Serie ordinaria effettuata il 16 maggio 1966.

**(4432)**

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità** - Bollettino dell'estrazioni delle obbligazioni delle Serie speciali 5,50 % « Opere straordinarie del Mezzogiorno » Emissioni 1963 e 1964, 6 % « Opere straordinarie del Mezzogiorno » 1ª emissione (1964) - 3ª emissione (1964-65) e 4ª emissione (1965) e 6 % « Novennale » effettuate il 16 maggio 1966.

**(4447)**

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 28: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità** - obbligazioni della Serie speciale 6 % « Telefonica » 5ª emissione - Elenco di tutti i titoli ancora in circolazione costituenti l'ultima quota di ammortamento dell'emissione, rimborsabili dal 1° luglio 1966.

**(4448)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1965, n. **1709**.

**Regolamento amministrativo-contabile del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La stipulazione dei contratti riguardanti l'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è delegata ai direttori generali o capi servizio equiparati, competenti secondo l'ordinamento dei servizi del Ministero, per i contratti sui cui progetti non debba essere richiesto il parere del Consiglio di Stato.

Art. 2.

La stipulazione dei contratti riguardanti gli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sui cui progetti non debba essere richiesto il parere del Consiglio di Stato, è delegata ai dirigenti degli organi stessi od a chi ne fa le veci.

Art. 3.

I contratti di cui al precedente art. 1 sono approvati dal Ministro o dai Sottosegretari competenti per materia, secondo quanto previsto dall'art. 22 del presente regolamento, nell'ambito della delega a loro conferita.

Art. 4.

L'approvazione dei contratti di cui al precedente articolo 2 può essere delegata come segue:

*a*) ai competenti direttori generali o capi servizio equiparati per i contratti stipulati dai dirigenti degli organi periferici regionali;

*b*) ai competenti dirigenti degli organi periferici regionali per i contratti stipulati dai dirigenti degli organi periferici provinciali.

Art. 5.

Possono farsi in economia i servizi interessanti sia l'Amministrazione centrale che gli organi periferici, relativi alle materie sottoindicate se non rientranti nella

competenza del Provveditorato dello Stato, il cui onere non superi la somma di L. 1.200.000 e siano eseguiti nei limiti e secondo le procedure previste dal presente regolamento:

a) riscaldamento, manutenzione, pulizia e custodia dei locali e degli impianti;

b) spese di gestione e manutenzione automezzi;

c) acquisto di cancelleria, pubblicazioni speciali e spese varie di ufficio;

d) forniture, lavori, trasporti e varie riguardanti il reclutamento, l'avviamento e l'assistenza dei lavoratori italiani e delle loro famiglie, destinate all'interno ed all'estero o che rimpatriano e degli stranieri assimilati.

Art. 6.

Per i servizi in economia riguardanti la materia indicata alla lettera d) del precedente art. 5, il limite massimo dell'importo per ciascuno di essi è elevato da L. 1.200.000 a L. 8.000.000.

Art. 7.

Ai servizi in economia da farsi dall'Amministrazione centrale provvede direttamente: il competente direttore generale o capo del servizio equiparato, qualora l'importo di ciascun servizio superi il limite di lire 600.000; il competente direttore di divisione o capo dell'ufficio equiparato, ove l'importo del servizio non superi tale limite.

Ove il servizio da farsi in economia comporti una spesa complessiva superiore a L. 1.200.000, giusta quanto disposto dal precedente art. 6, alla sua esecuzione si provvede sentita l'apposita Commissione, di cui al seguente art. 10.

Art. 8.

Ai servizi in economia da farsi dagli organi periferici del Ministero provvede direttamente il direttore o capo dell'organo periferico competente.

Ove il servizio da farsi in economia comporti una spesa complessiva superiore a L. 600.000 e non superi i limiti massimi previsti dai precedenti articoli 5 e 6, alla sua esecuzione si provvede sentita l'apposita Commissione, di cui ai seguenti articoli 11 e 12.

Art. 9.

All'esecuzione dei servizi in economia di cui al primo comma dell'art. 7 ed al primo comma dell'art. 8 il funzionario incaricato dell'aggiudicazione del servizio provvede, a suo giudizio e sotto la sua personale responsabilità, rivolgendosi direttamente alla ditta che ritiene più idonea e che offra condizioni più convenienti a soddisfare le esigenze del servizio, oppure scegliendola attraverso preventiva gara esplorativa.

Art. 10.

La Commissione di cui al precedente art. 7, secondo comma, è composta da: il direttore generale o il capo del servizio equiparato, che assume la presidenza della Commissione; il direttore o capo dell'ufficio competente nella materia; il consegnatario dell'Amministrazione centrale.

Quest'ultimo, oltre che membro, è anche segretario della Commissione.

Art. 11.

La Commissione di cui al precedente art. 8, secondo comma, è istituita in ogni capoluogo di Provincia ed è composta da: il capo dell'Ispettorato regionale o provinciale del lavoro; il direttore dell'Ufficio regionale o provinciale del lavoro; l'impiegato dell'Ispettorato o dell'Ufficio del lavoro preposto al servizio amministrativo-contabile.

Assolvono le funzioni di presidente e di segretario della Commissione, rispettivamente, il dirigente e l'impiegato preposto al servizio amministrativo-contabile dell'organo periferico per cui è richiesto il servizio in economia.

Art. 12.

Per i servizi in economia di cui all'art. 8, secondo comma, da eseguirsi dai Centri di emigrazione, la Commissione è composta da: il direttore del Centro di emigrazione, che ne assume la presidenza; il capo dell'Ispettorato locale provinciale del lavoro, l'impiegato del Centro di emigrazione preposto al servizio amministrativo-contabile, il quale, oltre che membro, svolge anche le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 13.

Il presidente delle Commissioni previste dagli articoli 10, 11 e 12 può disporre che siano chiamati a far parte delle Commissioni, quali esperti, fino ad un massimo di due altri membri, scelti fra i dipendenti dell'Amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o fra i dipendenti di altre Amministrazioni dello Stato, designati dalle stesse. Tale determinazione deve farsi constare nel verbale di cui al seguente art. 19.

Art. 14.

Le Commissioni deliberano a maggioranza. Ai componenti non spetta alcun gettone di presenza.

Art. 15.

I servizi in economia per i quali devono essere sentite le Commissioni di cui agli articoli precedenti, sono aggiudicati a seguito di preventiva gara esplorativa per la quale devono essere interpellate almeno tre ditte.

Art. 16.

Può non farsi luogo all'esperimento delle gare di cui al precedente art. 15 nei seguenti casi, da farsi constare, con l'ausilio di idonea documentazione, nel verbale di cui al successivo art. 19:

a) urgenza determinata da inderogabili ed imprescindibili esigenze di servizio;

b) mancanza di almeno tre ditte, nella circoscrizione, che possano soddisfacentemente assolvere gli impegni;

c) per servizi aventi caratteristiche tali che impongono il ricorso ad una ditta specializzata.

Art. 17.

Allorchè deve procedersi all'assegnazione del servizio in economia previa gara esplorativa, le ditte ritenute più idonee sono invitate a comunicare, nei termini stabiliti, le condizioni ed i prezzi a cui sono disposte ad effettuare il servizio.

Art. 18.

Nel giorno prestabilito, la Commissione procede all'esame delle proposte pervenute. A tale seduta non sono presenti i rappresentanti delle ditte interessate.

In base ai risultati della gara, la Commissione procede, ove possibile, nella stessa seduta ad esprimere il proprio parere circa le ditte da scegliere per l'esecuzione del servizio.

A pari qualità del servizio è scelta, in linea di massima, la ditta che offre il prezzo più basso. La Commissione, ove lo ritenga opportuno, può proporre che la ditta ritenuta più idonea all'assunzione del servizio venga invitata a migliorare l'offerta.

Art. 19.

Tutte le operazioni eseguite dalle Commissioni devono risultare da apposito verbale, redatto dal segretario e tenuto secondo la progressione cronologica delle operazioni.

Il verbale viene firmato, alla chiusura di esso, da tutti i membri della Commissione. Il segretario, quindi, lo trasmette all'ufficio interessato perchè venga conservato agli atti.

Al verbale devono essere allegati tutti i documenti richiesti dal presente regolamento o richiamati dal verbale stesso.

Art. 20.

Ad avvenuta esecuzione del servizio o allorchè occorra, secondo la natura dello stesso si procede alla sua collaudazione. Ove le disposizioni vigenti non prevedano che il collaudo debba essere eseguito da particolari organi della pubblica Amministrazione, ad esso provvede l'Ufficio tecnico erariale o altro competente ufficio tecnico statale.

Art. 21.

I servizi in economia il cui importo viene pagato con i fondi concessi ai funzionari delegati mediante ordini di accreditamento, possono essere eseguiti solo nei limiti della disponibilità esistente, al momento dell'aggiudicazione del servizio, sugli accreditamenti predetti, relativamente ai capitoli su cui le spese devono gravare.

Dopo l'aggiudicazione del servizio, tali disponibilità devono rimanere impegnate per i servizi stessi e non possono essere utilizzate per alcuna altra causale.

Art. 22.

La facoltà di impegnare le spese può essere delegata, secondo la competenza delle singole ripartizioni interne determinate dall'ordinamento dell'Amministrazione, come segue:

*a*) i Sottosegretari assumono l'impegno per le spese relative alle materie ad essi delegate gravanti su un solo esercizio finanziario, di importo superiore a L. 3.000.000, escluso l'impegno per le spese relative a contratti i cui progetti sono soggetti al parere del Consiglio di Stato.

Gli impegni relativi a questa ultima spesa sono assunti solo dal Ministro.

I Sottosegretari, inoltre, assumono gli impegni relativi ad ordini di accreditamento di importo superiore a L. 5.000.000;

*b*) i direttori generali o capi servizi centrali o chi ne fa le veci assumono gli impegni per le spese di loro competenza gravanti su un solo esercizio finanziario, purchè esse non eccedano l'importo di L. 3.000.000 ciascuno; essi, inoltre, assumono ampegni relativi ad ordini di accreditamento di importo non superiore a L. 5.000.000;

*c*) il direttore generale degli affari generali e del personale, oltre gli impegni previsti dalla precedente lettera *b*), assume anche gli impegni derivanti da titoli di spesa relativi ad assegni fissi ed accessori al personale, senza limitazione di somma.

In caso di assenza o di impedimento dei Sottosegretari, i direttori generali o capi servizio centrali o chi ne fa le veci sono autorizzati a firmare gli atti di cui alla precedente lettera *a*).

Art. 23.

A norma dell'art. 56 della citata legge di contabilità di Stato, modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 386, sono autorizzate, presso l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria, aperture di credito a favore del cassiere dell'Amministrazione centrale, dei capi degli Ispettorati del lavoro, dei direttori degli Uffici del lavoro, dei Centri di emigrazione e dell'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo, sia in conto competenze che in conto residui, per il pagamento, oltrechè delle spese indicate all'art. 283 del regolamento di contabilità generale dello Stato e delle spese indicate per i servizi da farsi in economia, anche di tutte quelle altre i cui pagamenti sono demandati ai funzionari delegati dal presente regolamento o da altre disposizioni speciali ed in particolare:

I) paghe, oneri previdenziali e competenze accessorie per il personale salariato;

II) anticipi di missioni e rimborso spese di viaggio al personale;

III) interventi assistenziali a carattere urgente;

IV) compensi per lavoro straordinario al personale periferico;

V) compensi forfettari ai corrispondenti del servizio del collocamento;

VI) manutenzione dei locali e degli impianti;

VII) spese casuali;

VIII) spese per mezzi di trasporto;

IX) spese per la biblioteca, acquisti di libri, pubblicazioni e giornali, abbonamenti a giornali e riviste;

X) spese per la corresponsione del premio speciale di cui agli articoli 10 e 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628;

XI) spese postali, telegrafiche e telefoniche;

XII) spese di illuminazione, riscaldamento, pulizia e custodia dei locali;

XIII) spese di gestione e manutenzione automezzi;

XIV) spese per cancelleria, acquisto di pubblicazioni speciali e minute spese di ufficio;

XV) spese per manutenzione e riparazione di mobili, arredi e macchine di ufficio;

XVI) spese per il collocamento e l'assistenza dei lavoratori singoli, dei gruppi e delle famiglie migranti per motivi di lavoro nell'interno dello Stato;

XVII) spese per il reclutamento, l'avviamento e la assistenza dei lavoratori italiani e delle loro famiglie destinate all'estero e che rimpatriano, nonchè degli stranieri assimilati di cui alla legge 25 marzo 1953, n. 244;

XVIII) spese per accertamenti sanitari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e alla legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Art. 24.

Possono essere autorizzate, presso gli Istituti incaricati del servizio di tesoreria, aperture di credito a favore dei prefetti e dei funzionari delegati, per il pagamento delle spese di funzionamento e per le indennità ai membri di Commissioni previste da norme di legge.

Art. 25.

I limiti di somma, entro cui possono farsi le aperture di credito indicate agli articoli precedenti, sono quelli fissati dall'art. 56 della legge di contabilità di Stato e successive modificazioni.

Art. 26.

Per le spese riguardanti contratti, forniture, lavori specifici per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione centrale — escluse quelle per i lavori in economia — devono farsi distinte aperture di credito per ciascuna di esse, indicando, nell'ordine di accreditamento, gli estremi del contratto, fornitura e lavoro a cui essa si riferisce.

Art. 27.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1965

SARAGAT

MORO — DELLE FAVE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1966*
*Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 42.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1965, n. **1710**.

**Autorizzazione alla Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena ad acquistare un immobile.**

N. 1710. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 36.760.000 (trentaseimilionisettecentosessantamila) l'immobile costituito da un fabbricato sito in Latina, via Armando Diaz n. 16, di proprietà del Monte dei Paschi di Siena.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1966*
*Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 41.* — VILLA

---

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile **1966**.

**Modifica dei confini della zona faunistica delle Alpi in provincia di Torino.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1940, con il quale sono stati delimitati i confini della zona faunistica delle Alpi;

Viste le richieste dei presidenti delle Sezioni comunali cacciatori di Corio, Rocca e Levone, intese ad ottenere la rettifica dei confini della zona faunistica delle Alpi in provincia di Torino;

Visto il parere dell'Amministrazione provinciale di Torino in data 19 luglio 1962;

Visto il parere espresso dal Laboratorio di zoologia applicata alla caccia presso l'Università di Bologna il 16 ottobre 1962;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 26 maggio 1964;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta formulata in quanto i terreni oggetto di rettifica presentano condizioni idonee alla sosta e alla riproduzione di specie tipiche della fauna alpina (coturnici, pernice rossa, gallo forcello e selvaggina ungulata);

Decreta:

Ai sensi dell'art. 5 del testo unico citato nelle premesse, i confini della zona faunistica delle Alpi, ricadente nel territorio della provincia di Torino, delimitati con il decreto ministeriale 15 aprile 1940, relativi al tratto: « strada provinciale di Balanfero, frazione Benne di Corio, Corio Rocca C.se, Livone, Rivara », vengono modificati come segue: « frazione Benne di Corio, strada per la cascina Buretto sino al torrente Fandaglia, rio del Caporale, sino alla strada per Case Avocat, torrente Malone, cascina Bertola, strada comunale sino allo sbocco sulla strada provinciale Levone-Rivara (ponte rio Ca' Viettone) quindi strada provinciale per Levone-Rivara ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 aprile 1966

p. *Il Ministro*: SCHIETROMA

(4371)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1966.

**Equiparazione delle qualifiche del personale addetto ai servizi non attivi delle autolinee in concessione con le qualifiche del personale delle Amministrazioni dello Stato.**

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata dalla legge 5 marzo 1963, n. 367, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visto l'art. 42 del regolamento relativo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra nelle aziende esercenti autolinee in concessione, prevista dall'art. 12, ultimo comma, della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificato dall'art. 10 della legge 5 marzo 1963, n. 367, è approvata l'annessa tabella (allegato *A*), per la equiparazione delle qualifiche del personale delle predette aziende con le qualifiche del personale delle Amministrazioni dello Stato.

Roma, addì 23 aprile 1966

*Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
SCALFARO

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Bosco

ALLEGATO *A*

**Tabella di equiparazione delle qualifiche del personale delle autolinee concesse con le qualifiche del personale delle Amministrazioni dello Stato ai fini dell'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.** (Art. 42 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176).

| Classe | Qualifiche del personale delle autolinee (contratto collettivo 6 maggio 1960) | Coefficiente (legge 11 gennaio 1956 n. 19) | Qualifiche del personale dell'Amministrazione dello Stato di cui alla legge 11 gennaio 1956, n. 16 |
|---|---|---|---|
| | *Carriera direttiva* | | |
| 1 | Capo servizio di 1ª classe | 500 | Direttore di divisione |
| 2 | Capo servizio di 2ª classe | 402 | Direttore di sezione |
| 3 | Capo ufficio principale . . | 325 | Consigliere di 1ª classe |
| 4 | Capo ufficio . . . . . .<br>Segretario capo . . . . | 271 | Consigliere di 2ª classe |
| | *Carriera di concetto* | | |
| 5 | Segretario principale . . | 271 | Segretario aggiunto |
| 6 | Segretario di 1ª classe . . | 229 | Vice segretario |
| | *Carriera esecutiva* | | |
| 7 | Segretario di 2ª classe . . | 202 | Archivista |
| 9 | Segretario di 3ª classe . .<br>Stenodattilografo . . . . | 180 | Applicato |
| 10 | Dattilografo . . . . . .<br>Telefonista . . . . . . | 157 | Applicato aggiunto |
| | *Carriera del personale ausiliario* | | |
| 11 | Usciere . . . . . . . . | 151 | Usciere |
| 12 | Fattorino d'ufficio . . . . | 142 | Inserviente |

*Il Ministro*: SCALFARO

(4342)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1966.

**Sostituzione di un membro del Comitato speciale amministratore del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo presso l'I.N.P.S.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 313, concernente modificazioni al regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, sul regolamento di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 1965, relativo alla ricostituzione del Comitato speciale per la amministrazione del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;

Vista la nota in data 2 febbraio 1966, con la quale la Direzione generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni propone la nomina dell'avv. Alessandro Lattanzi, nuovo titolare del Servizio capitalizzazioni e Fondi di previdenza, a membro del Comitato speciale amministratore del fondo precitato, in rappresentanza dell'Istituto medesimo ed in sostituzione del prof. dott. Rodolfo Masciotti, collocato in quiescenza;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

L'avv. Alessandro Lattanzi è nominato membro del Comitato speciale amministratore del fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo con sede in Roma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle Assicurazioni ed in sostituzione del prof. dott. Rodolfo Masciotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1966

*Il Ministro*: Bosco

(4398)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1966.

**Sostituzione di un membro del Comitato speciale per la amministrazione del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette presso l'I.N.P.S.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 2 aprile 1958, n. 377, concernente il riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, costituito in gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1963, relativo alla ricostituzione del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza di cui trattasi;

Visto la nota in data 2 febbraio 1966, con la quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni designa l'avvocato Alessandro Lattanzi, nuovo titolare del Servizio capitalizzazioni e Fondi di previdenza, quale rappre-

sentante dell'Istituto medesimo in seno al Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, in sostituzione del prof. dott. Rodolfo Masciotti, collocato in quiescenza;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

L'avv. Alessandro Lattanzi è nominato membro del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ed in sostituzione del prof. dott. Rodolfo Masciotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1966

*Il Ministro*: Bosco

(4399)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1966.

**Approvazione delle varianti al Piano regolatore telefonico nazionale, nell'ambito della 5ª zona.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961;

Vista la richiesta prodotta dalla Società concessionaria nell'agosto 1964 intesa ad ottenere a norma degli articoli 11, 12 e 15 del Piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957, la modificazione ed integrazione degli elenchi e prospetti di cui agli allegati 4 e 7 del Piano predetto;

Considerato che tali richieste sono giustificate dalla necessità di utilizzare più razionalmente ed organicamente la rete telefonica esistente, consentendone lo sviluppo nel quadro di una rapida estensione del servizio teleselettivo, e che dette variazioni sono state consigliate dalle esperienze acquisite nel corso dell'attuazione del Piano regolatore telefonico nazionale;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni espresso nella 235ª adunanza tenuta il 18 febbraio 1965;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1957 che approva il Piano regolatore telefonico nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti nuovi distretti telefonici:

Eboli: Compartimento di Napoli;
Sant'Angelo dei Lombardi: Compartimento di Napoli;
Cerignola: Compartimento di Bari;
Maglie: Compartimento di Bari;
Manfredonia: Compartimento di Bari;
Muro Lucano: Compartimento di Potenza;
Sala Consilina: Compartimento di Potenza;
Nicastro: Compartimento di Catanzaro;
Scalea: Compartimento di Catanzaro;
Soverato: Compartimento di Catanzaro.

Art. 2.

In considerazione della istituzione dei nuovi distretti di cui all'art. 1 e delle esigenze di carattere tecnico manifestatesi per i distretti di Salerno e Taranto, i seguenti centri di distretto assumono il nuovo indicativo come appresso indicato:

Eboli: nuovo indicativo 828;
Sant'Angelo dei Lombardi: nuovo indicativo 827;
Salerno: nuovo indicativo 89 (precedente indicativo 826);
Maglie: nuovo indicativo 836;
Manfredonia: nuovo indicativo 884;
Cerignola: nuovo indicativo 885;
Brindisi: nuovo indicativo 831 (precedente indicativo 891);
Lecce: nuovo indicativo 832 (precedente indicativo 892);
Gallipoli: nuovo indicativo 833 (precedente indicativo 893);
Matera: nuovo indicativo 835 (precedente indicativo 895);
Taranto: nuovo indicativo 99 (precedente indicativo 894);
Sala Consilina: nuovo indicativo 975;
Muro Lucano: nuovo indicativo 976;
Soverato: nuovo indicativo 967;
Nicastro: nuovo indicativo 968;
Scalea: nuovo indicativo 985;
Catanzaro: nuovo indicativo 961 (precedente indicativo 991);
Crotone: nuovo indicativo 962 (precedente indicativo 992);
Vibo Valentia: nuovo indicativo 963 (precedente indicativo 993);
Locri: nuovo indicativo 964 (precedente indicativo 994);
Reggio Calabria: nuovo indicativo 965 (precedente indicativo 995);
Palmi: nuovo indicativo 966 (precedente indicativo 996).

Art. 3.

I numeri di chiamata delle operatrici dei seguenti Centri compartimentali variano come a fianco di ciascun Centro indicato:

Bari: nuovo numero di chiamata 880 precedente 890;
Catanzaro: nuovo numero di chiamata 960 precedente 990;
Catania: nuovo numero di chiamata 940 precedente 960.

Art. 4.

In conseguenza delle variazioni di cui agli articoli 2 e 3 il nuovo Piano di numerazione dei Centri di distretto e dei Centri compartimentali della 5ª zona, risulta dall'allegato n. 1 al precedente decreto.

Art. 5.

Sono istituiti i seguenti nuovi settori telefonici:

Quarto (distretto di Napoli);
Villa Literno (distretto di Napoli);
Pontelandolfo (distretto di Benevento):
Arienzo (distretto di Caserta);
Marcianise (distretto di Caserta);
Santa Maria Capua Vetere (distretto di Caserta);
Alvito (distretto di Cassino);
Pico (distretto di Cassino);
Roccasecca (distretto di Cassino);
Vallerotonda (distretto di Cassino);
Buccino (distretto di Eboli);
Capaccio Scalo (distretto di Eboli);
Laviano (distretto di Eboli);
Roccadaspide (distretto di Eboli);
Roccamonfina (distretto di Formia);
San Cipriano Picentino (distretto di Salerno);
Conversano (distretto di Bari);
Rutigliano (distretto di Bari);
Ruffano (distretto di Gallipoli);
Martano (distretto di Maglie);
Poggiardo (distretto di Maglie);
Apricena (distretto di San Severo);
Pulsano (distretto di Taranto);
San Giorgio Ionico (distretto di Taranto);
Vietri di Potenza (distretto di Potenza);
Lauria (distretto di Lagonegro);
San Costantino Albanese (distretto di Lagonegro);
Palazzo San Gervasio (distretto di Melfi);
San Fele (distretto di Muro Lucano);
Buonabitacolo (distretto di Sala Consilina);
Marsico Nuovo (distretto di Sala Consilina);
Centola (distretto di Vallo della Lucania);
Gioi (distretto di Vallo della Lucania);
Cropani Marina (distretto di Catanzaro);
Cassano allo Ionio (distretto di Castrovillari);
Aprigliano (distretto di Cosenza);
Camigliatello (distretto di Cosenza);
Luzzi (distretto di Cosenza);
Spezzano della Sila (distretto di Cosenza);
Serrastretta (distretto di Nicastro);
Laureana di Borrello (distretto di Palmi);
Oppido Mamertina (distretto di Palmi);
Rosarno (distretto di Palmi);
Bova Marina (distretto di Reggio Calabria);
Laganadi (distretto di Reggio Calabria);
Motta San Giovanni (distretto di Reggio Calabria);
San Lorenzo (distretto di Reggio Calabria);
Crosia (distretto di Rossano);
Praia a Mare (distretto di Scalea);
Badolato (distretto di Soverato);
Chiaravalle Centrale (distretto di Soverato);
Briatico (distretto di Vibo Valentia);
Fabrizia (distretto di Vibo Valentia);
Mileto (distretto di Vibo Valentia);
Rombiolo (distretto di Vibo Valentia);
Nicolosi (distretto di Catania);
Randazzo (distretto di Catania);
Zafferana Etnea (distretto di Catania);
Mineo (distretto di Caltagirone);
Mirabella Imbaccari (distretto di Caltagirone);
San Michele di Ganzaria (distretto di Caltagirone);
Vizzini (distretto di Caltagirone);
Butera (distretto di Caltanissetta);
Pietraperzia (distretto di Caltanissetta);
Riesi (distretto di Caltanissetta);
Vallelunga Pratameno (distretto di Caltanissetta);
Milazzo (distretto di Messina);
Pace del Mela (distretto di Messina);
Montalbano di Elicona (distretto di Patti);
Novara di Sicilia (distretto di Patti);
Piraino (distretto di Patti);
Tortorici (distretto di Patti);
Comiso (distretto di Ragusa);
Giarratana (distretto di Ragusa);
Modica (distretto di Ragusa);
Naro (distretto di Agrigento);
Gibellina (distretto di Alcamo);
Mistretta (distretto di Cefalù).

Art. 6.

Il centro dei seguenti settori viene spostato nella località a fianco indicata, ferma restando la costituzione di ogni singolo settore:

da Mugnano a Giugliano in C. (distretto di Napoli);
da Battipaglia a Eboli (distretto di Eboli);
da Cassano Murge ad Acquaviva d. F. (distretto di Bari);
da Polignano a Mare a Monopoli (distretto di Bari);
da Casarano a Parabita (distretto di Gallipoli);
da Miglionico a Ferrandina (distretto di Matera);
da Valsinni a Colobraro (distretto di Matera);
da Soveria Mannelli a Decollatura (distretto di Catanzaro);
da Cirò Superiore a Cirò Marina (distretto di Crotone);
da Linguaglossa a Fiumefreddo di S. (distretto di Catania);
da Naso a Capo d'Orlando (distretto di Patti);
da Tripi a Furnari (distretto di Patti);
da Ispica a Pozzallo (distretto di Ragusa);
da S. Ninfa a Salemi (distretto di Alcamo).

I settori indicati nel presente articolo assumono la denominazione corrispondente alla località sede del Centro di settore.

Art. 7.

E' soppresso il settore di Misterbianco (distretto di Catania).

Art. 8.

In conseguenza degli articoli 1, 5, 6 e 7, il nuovo elenco dei distretti e dei settori della 5ª zona risulta dall'allegato n. 2 al presente decreto.

Art. 9.

L'adozione delle tariffe, derivanti dalle modifiche del Piano regolatore telefonico nazionale di cui al presente decreto, viene stabilita d'intesa tra la Amministrazione e la Concessionaria SIP in relazione alle modalità ed ai tempi di realizzazione delle necessarie variazioni tecniche e conseguenti automatizzazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1966

*Il Ministro*: SPAGNOLLI

All. 7 del P R T N
Edizione 1966

ALLEGATO N. 1

## PIANO DI NUMERAZIONE DEI CENTRI COMPARTIMENTALI E DEI CENTRI DI DISTRETTO

INDICATIVI

### CAMPANIA - PUGLIA[1]

| NAPOLI 81 | FORMIA 821 | BRINDISI 831 | | | | | FOGGIA 881 | SALERNO 89 | BARI 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CASSINO 822 | LECCE 832 | | | | | S. SEVERO 882 | | |
| | CASERTA 823 | GALLIPOLI 833 | | | | | ANDRIA 883 | | |
| | BENEVENTO 824 | | | | | | MANFREDONIA 884 | | |
| | AVELLINO 825 | MATERA 835 | | | | | CERIGNOLA 885 | | |
| | | MAGLIE 836 | | | | | | | |
| | S. ANGELO DEI LOMBARDI 827 | | | | | | | | |
| | EBOLI 828 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | op. NA 820 | | | | | | op. BA 880 | | |

(1) Escl.so il distretto di Taranto.

## PIANO DI NUMERAZIONE DEI CENTRI COMPARTIMENTALI E DEI CENTRI DI DISTRETTO

INDICATIVI

### PUGLIA[1] - BASILICATA - CALABRIA - SICILIA

| PALERMO 91 | CEFALÙ 921 | SIRACUSA 931 | PATTI 941 | CATANIA 95 | CATANZARO 961 | POTENZA 971 | CASTROVILLARI 981 | TARANTO 99 | MESSINA 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AGRIGENTO 922 | RAGUSA 932 | TAORMINA 942 | | CROTONE 962 | MELFI 972 | PAOLA 982 | | |
| | TRAPANI 923 | CALTAGIRONE 933 | | | VIBO VALENTIA 963 | LAGONEGRO 973 | ROSSANO 983 | | |
| | ALCAMO 924 | CALTANISSETTA 934 | | | LOCRI 964 | VALLO DELLA LUCANIA 974 | COSENZA 984 | | |
| | SCIACCA 925 | ENNA 935 | | | REGGIO DI CALABRIA 965 | SALA CONSILINA 975 | SCALEA 985 | | |
| | | | | | PALMI 966 | MURO LUCANO 976 | | | |
| | | | | | SOVERATO 967 | | | | |
| | | | | | NICASTRO 968 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | op. PA 920 | | op. CT 940 | | op. CZ 960 | op. PZ 970 | | | |

(1) Solo per il distretto di Taranto

ALLEGATO N. 2

Allegato 4 del Piano regolatore telefonico nazionale
Edizione 1966

—

**Elenco nominativo dei cinquantacinque distretti e quattrocentotrenta settori nei quali sono suddivisi i Compartimenti di Napoli, Bari, Potenza, Catanzaro, Catania e Palermo.**

*Compartimento di Napoli (9 Distretti - 89 Settori)*

| Distretti | Settori |
|---|---|
| Napoli | Napoli |
| | Afragola |
| | Aversa |
| | Capri |
| | Castellammare di Stabia |
| | Frattamaggiore |
| | Giugliano in Campania |
| | Ischia |
| | Nocera Inferiore |
| | Nola |
| | Pomigliano d'Arco |
| | Pozzuoli |
| | Procida |
| | Quarto |
| | S. Giuseppe Vesuviano |
| | S. Anastasia |
| | Sorrento |
| | Torre Annunziata |
| | Torre del Greco |
| | Villa Literno |
| Avellino | Avellino |
| | Altavilla Irpina |
| | Ariano Irpino |
| | Grottaminarda |
| | Prata di Principato Ultra |
| | S. Potito Ultra |
| | Solofra |
| Benevento | Benevento |
| | Cerreto Sannita |
| | Colle Sannita |
| | Foglianise |
| | Foiano di Val Fortore |
| | Montesarchio |
| | Morcone |
| | Paduli |
| | Pescosannita |
| | Pontelandolfo |
| | Solopaca |
| Caserta | Caserta |
| | Airola |
| | Arienzo |
| | Caiazzo |
| | Cancello Arnone |
| | Capua |
| | Marcianise |
| | Piedimonte d'Alife |
| | Pietramelara |
| | Pignataro Maggiore |
| | Prata Sannita |
| | S. Maria Capua Vetère |
| Cassino | Cassino |
| | Alvito |
| | Arce |
| | Atina |
| | Pico |
| | Pontecorvo |
| | Roccasecca |
| | S. Giorgio a Liri |
| | S. Pietro Infine |
| | Sora |
| | Vallerotonda |
| Eboli | Eboli |
| | Albanella |
| | Buccino |
| | Capaccio Scalo |
| | Contursi |
| | Laviano |
| | Postiglione |
| | Roccadaspide |
| | S. Angelo a Fasanella |
| Formia | Formia |
| | Fondi |
| | Minturno |
| | Mondragone |
| | Ponza |
| | Roccamonfina |
| | Sessa Aurunca |
| | Ventotene |
| Salerno | Salerno |
| | Amalfi |
| | Baronissi |
| | Montecorvino Rovella |
| | S. Cipriano Picentino |
| S. Angelo dei Lombardi | S. Angelo dei Lombardi |
| | Bisaccia |
| | Montella |
| | Paternopoli |
| | Teora |
| | Vallata |

*Compartimento di Bari (12 Distretti - 83 Settori)*

| Distretti | Settori |
|---|---|
| Bari | Bari |
| | Acquaviva delle Fonti |
| | Altamura |
| | Bitetto |
| | Bitonto |
| | Capurso |
| | Casamassima |
| | Conversano |
| | Gioia del Colle |
| | Locorotondo |
| | Mola di Bari |
| | Molfetta |
| | Monopoli |
| | Putignano |
| | Rutigliano |
| | Ruvo di Puglia |
| Andria | Andria |
| | Canosa di Puglia |
| | Minervino Murge |
| | Spinazzola |
| | Trinitapoli |
| Brindisi | Brindisi |
| | Francavilla Fontana |
| | Mesagne |
| | Ostuni |
| | S. Pietro Vernotico |
| | S. Vito dei Normanni |
| Cerignola | Cerignola |
| | Ascoli Satriano |
| | Orta Nova |
| Foggia | Foggia |
| | Accadia |
| | Biccari |
| | Bovino |
| | Lucera |
| | Motta Montecorvino |
| | Troia |
| Gallipoli | Gallipoli |
| | Alessano |
| | Nardò |
| | Parabita |
| | Racale |
| | Ruffano |

| Distretti | Settori |
|---|---|
| Lecce | Lecce |
| | Campi Salentina |
| | Leverano |
| | Vernole |
| Maglie | Maglie |
| | Galatina |
| | Martano |
| | Otranto |
| | Poggiardo |
| Manfredonia | Manfredonia |
| | Cagnano Varano |
| | Vico del Gargano |
| | Vieste |
| Matera | Matera |
| | Bernalda |
| | Colobraro |
| | Ferrandina |
| | Garaguso |
| | Grassano |
| | Irsina |
| | Montalbano Ionico |
| | Pisticci |
| | Stigliano |
| S. Severo | S. Severo |
| | Apricena |
| | Isole Tremiti |
| | Lesina |
| | Sannicandro Garganico |
| | S. Marco in Lamis |
| | Serracapriola |
| Taranto | Taranto |
| | Castellaneta |
| | Crispiano |
| | Fragagnano |
| | Ginosa |
| | Grottaglie |
| | Manduria |
| | Massafra |
| | Pulsano |
| | S. Giorgio Ionico |

*Compartimento di Potenza* (6 *Distretti* - 44 *Settori*)

| Distretti | Settori |
|---|---|
| Potenza | Potenza |
| | Abriola |
| | Acerenza |
| | Armento |
| | Avigliano |
| | Laurenzana |
| | Picerno |
| | Tolve |
| | Trivigno |
| | Vietri di Potenza |
| Lagonegro | Lagonegro |
| | Chiaromonte |
| | Latronico |
| | Lauria |
| | Maratea |
| | Rotonda |
| | S. Chirico Raparo |
| | S. Costantino Albanese |
| | S. Arcangelo |
| | Sapri |
| Melfi | Melfi |
| | Lavello |
| | Montemilone |
| | Palazzo S. Gervasio |
| | Venosa |
| Muro Lucano | Muro Lucano |
| | S. Fele |
| Sala Consilina | Sala Consilina |
| | Brienza |
| | Buonabitacolo |
| | Marsico Nuovo |
| | Montesano sulla Marcellana |
| | Polla |
| | Viggiano |
| Vallo della Lucania | Vallo della Lucania |
| | Ascea |
| | Castellabate |
| | Centola |
| | Gioi |
| | Laurino |
| | Montano Antilia |
| | Pollica |
| | Roccagloriosa |
| | Torchiara |

*Compartimento di Catanzaro* (13 *Distretti* - 87 *Settori*)

| Distretti | Settori |
|---|---|
| Catanzaro | Catanzaro |
| | Borgia |
| | Cropani Marina |
| | Sersale |
| | Simeri e Crichi |
| | Squillace |
| | Taverna |
| | Tiriolo |
| Castrovillari | Castrovillari |
| | Amendolara |
| | Cassano allo Ionio |
| | Cerchiara di Calabria |
| | Lungro |
| | Mormanno |
| | Oriolo |
| | S. Sosti |
| | Spezzano Albanese |
| | Trebisacce |
| Cosenza | Cosenza |
| | Aprigliano |
| | Bisignano |
| | Camigliatello |
| | Luzzi |
| | Montalto Uffugo |
| | Rogliano |
| | S. Giovanni in Fiore |
| | S. Marco Argentano |
| | Spezzano della Sila |
| Crotone | Crotone |
| | Cirò Marina |
| | Cutro |
| | Isola Capo Rizzuto |
| | Pallagorio |
| | Petilia Policastro |
| | S. Severina |
| | Strongoli |
| Locri | Locri |
| | Bianco |
| | Bovalino |
| | Caulonia |
| | Gioiosa Ionica |
| | Platì |
| | Stilo |
| Nicastro | Nicastro |
| | Decollatura |
| | Maida |
| | Nocera Tirinese |
| | Serrastretta |
| Palmi | Palmi |
| | Gioia Tauro |
| | Laureana di Borrello |
| | Oppido Mamertina |
| | Polistena |
| | Rosarno |
| | S. Eufemia d'Aspromonte |
| | Taurianova |

| Distretti | Settori |
|---|---|
| Paola . . . . . . | Paola<br>Amantea<br>Cetraro |
| Reggio di Calabria . | Reggio di Calabria<br>Bova Marina<br>Laganadi<br>Melito di Porto Salvo<br>Motta S. Giovanni<br>S. Lorenzo<br>Villa S. Giovanni |
| Rossano | Rossano<br>Cariati<br>Corigliano Calabro<br>Crosia<br>Longobucco |
| Scalea | Scalea<br>Diamante<br>Praia a Mare |
| Soverato | Soverato<br>Badolato<br>Chiaravalle Centrale |
| Vibo Valentia | Vibo Valentia<br>Briatico<br>Fabrizia<br>Mileto<br>Monterosso Calabro<br>Nicotera<br>Rombiolo<br>Serra S. Bruno<br>Soriano Calabro<br>Tropea |

*Compartimento di Catania* (9 *Distretti* - 76 *Settori*)

| Distretti | Settori |
|---|---|
| Catania . . . . . | Catania<br>Aci Castello<br>Acireale<br>Adrano<br>Bronte<br>Castel di Iudica<br>Fiumefreddo di Sicilia<br>Giarre-Riposto<br>Lentini<br>Nicolosi<br>Palagonia<br>Paternò<br>Randazzo<br>S. Giovanni Là Punta<br>Zafferana Etnea |
| Caltagirone | Caltagirone<br>Gela<br>Grammichele<br>Mineo<br>Mirabella Imbaccari<br>Niscemi<br>S. Michele di Ganzaria<br>Vizzini |
| Caltanissetta | Caltanissetta<br>Butera<br>Mazzarino<br>Mussomeli<br>Pietraperzia<br>Riesi<br>S. Caterina Villarmosa<br>Serradifalco<br>Vallelunga Pratameno |
| Enna | Enna<br>Agira<br>Cerami<br>Leonforte<br>Nicosia<br>Piazza Armerina<br>Regalbuto<br>Valguarnera Caropepe |
| Messina . . . . . | Messina<br>Barcellona Pozzo di Gotto<br>Lipari<br>Milazzo<br>Pace del Mela<br>Scaletta Zanglea<br>Spadafora |
| Patti | Patti<br>Capo d'Orlando<br>Furnari<br>Montalbano Elicona<br>Novara di Sicilia<br>Piraino<br>S. Piero Patti<br>S. Agata di Militello<br>Tortorici |
| Ragusa | Ragusa<br>Chiaromonte Gulfi<br>Comiso<br>Giarratana<br>Modica<br>Pozzallo<br>S. Croce Camerina<br>Scicli<br>Vittoria |
| Siracusa | Siracusa<br>Augusta<br>Floridia<br>Melilli<br>Noto<br>Pachino<br>Palazzolo Acreide<br>Rosolini |
| Taormina . | Taormina<br>Francavilla di Sicilia<br>S. Teresa a Riva |

*Compartimento di Palermo* (6 *Distretti* - 51 *Settori*)

| Distretti | Settori |
|---|---|
| Palermo . . . . . . | Palermo<br>Bagheria<br>Bisacquino<br>Carini<br>Cerda<br>Corleone<br>Lercara Friddi<br>Misilmeri<br>Partinico<br>Piana degli Albanesi<br>Prizzi<br>Termini Imerese<br>Ustica<br>Villafrati |
| Agrigento . . . . . | Agrigento<br>Alessandria della Rocca<br>Cammarata<br>Canicattì<br>Casteltermini<br>Cattolica Eraclea<br>Grotte<br>Lampedusa e Linosa<br>Licata<br>Naro<br>Palma di Montechiaro<br>Ravanusa<br>Siculiana |
| Alcamo . . . . . . . . . | Alcamo<br>Calatafimi<br>Castelvetrano<br>Gibellina<br>Salemi |

| Distretti | Settori |
|---|---|
| Cefalù | Cefalù<br>Caltavuturo<br>Castelbuono<br>Collesano<br>Mistretta<br>Petralia Sottana<br>S. Stefano di Camastra |
| Sciacca | Sciacca<br>Caltabellotta<br>Menfi<br>Ribera<br>Sambuca di Sicilia<br>S. Margherita di Belice |
| Trapani | Trapani<br>Custonaci<br>Favignana<br>Marsala<br>Mazara del Vallo<br>Pantelleria |

(4340)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1966.

**Rinnovazione del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1955, n. 1386, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto in data 22 gennaio 1963, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio generale dell'Ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto Consiglio, ai sensi dell'art. 8 dello statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni, delle Associazioni e degli Enti interessati;

Decreta:

Il Consiglio generale dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Pupillo dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Giachinini comm. Umberto, in rappresentanza della Amministrazione provinciale di Macerata;

Valentini dott. Renzo, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno;

Arrà dott. ing. Alfredo, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata;

Tavoletti comm. per. ed. Francesco, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno;

Campagnoli avv. Mario, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Macerata;

Palombini dott. Luigi, in rappresentanza del comune di Civitanova Marche;

Lattanzi Lido, in rappresentanza del comune di Montegranaro;

Pennesi comm. Gino, in rappresentanza dell'Associazione pro-loco di Civitanova Marche;

Braconi Gaetano, in rappresentanza dell'Associazione degli industriali della provincia di Macerata;

Tosoni comm. Giulio, in rappresentanza dell'Associazione degli industriali della provincia di Ascoli Piceno;

Tambroni dott. Rodolfo, in rappresentanza della Associazione degli artigiani della provincia di Macerata;

Mozzarecchia Bruno, in rappresentanza dell'Associazione degli artigiani della provincia di Ascoli Piceno;

Gulini rag. Manlio, in rappresentanza dell'Associazione dei commercianti della provincia di Macerata;

Alessiani rag. Jone, in rappresentanza dell'Associazione dei commercianti della provincia di Ascoli Piceno.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1966

*Il Ministro*: ANDREOTTI

(4306)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1966.

**Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova ».**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », e ne è stato approvato lo statuto, e 9 dicembre 1962, n. 1912, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1965, riguardante la nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente, per gli esercizi finanziari 1965, 1966, 1967;

Vista la comunicazione 18 aprile 1966, n. 071/07988, con la quale il Ministero degli affari esteri ha designato il cons. commerc. Marcello Serafini, in seno al predetto Consiglio, in sostituzione del cons. commerc. Lorenzo Tozzoli;

Decreta:

Il cons. commerc. Marcello Serafini è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, in sostituzione del cons. commerc. Lorenzo Tozzoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1966

*Il Ministro*: ANDREOTTI

(4307)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

### Provvedimento n. 1137 del 5 maggio 1966 Prezzi delle specialità medicinali

Con circolare n. 1137 del 5 maggio 1966, è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

### LXXXIII ELENCO DELLE SPECIALITA' MEDICINALI

Il precedente elenco è stato diramato con il provvedimento n. 1120 del 6 agosto 1965 (LXXXII elenco delle specialità medicinali) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 12 agosto 1965.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

| SPECIALITÀ | DITTA | CONFEZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|
| *Artroplex* | Molteni, Firenze | forte fiale 5 × 2 cc. | 2100 |
| | | extra forte fiale 3 | 1800 |
| | | extra forte fiale 5 | 2600 |
| *Biocortone* | Ist. Biot. Genovese, Genova | 5 idrosolubile fiale 3 × 3 cc. | 2100 |
| *Biocortone Vit.* | Ist. Biot. Genovese, Genova | forte-fiale 3 × 3 cc. | 1900 |
| *Citoneurina* | Francia Farmaceutici, Milano | fiale 5 × mg. 25 | 330 |
| | | fiale 5 × mg. 50 | 380 |
| | | fiale 5 × mg. 100 | 490 |
| *Clareumina* | Lab. Farmaceutico Grando, Milano | supposte 5 × g. 3 | 350 |
| *Clorfuran* | Difme, Grugliasco (Torino) | flac. scir. 200 cc. | 950 |
| *Dinamozim* « 1000 » | Lab. Laser, Roma | fiale 5 liof. + fiale 5 solvente | 3000 |
| *Drenison* | Eli Lilly, Sesto Fiorentino | crema tubo gr. 15 | 2100 |
| | | unguento tubo g. 15 | 2100 |
| | | con neomicina: | |
| | | crema tubo gr. 15 | 2200 |
| | | unguento tubo g. 15 | 2200 |
| *Emofactor* B12 | Russi, Torino | fiale 5 liof. + fiale 5 solvente | 1050 |
| *Epatomaster* | Farmac. Coli, Lucca | flac. multidose 10 cc. | 2325 |
| *Furanosina* | Chemil Chemioterapici, Novate Milanese (Milano) | fiale 6 liof. + fiale 6 solvente | 2000 |
| *Guamidone* | Lenza, Napoli | capsule 10 | 300 |
| *Guasticil* | Sobel, Milano | supposte 10 A. | 900 |
| | | supposte 10 B. | 650 |
| *Hemosalus Beta* | Ist. Bioch. Farnova, Novara | fiale 3 × 2 cc. | 1000 |
| *Livisor* | Chemil Chemioterapici, Novate Milanese (Milano) | soluz. uso orale flac. 50 cc. | 665 |
| *Localyn Syntex* | Recordati, Milano | lozione 15 ml | 2100 |
| | | pomata 15 gr. | 2100 |
| | | con neomicina: | |
| | | lozione 15 ml | 2200 |
| | | pomata 15 gr. | 2200 |
| *Negatol* | Thiele, Cormano (Milano) | concentrato flacone 100 cc. | 1585 |
| | | ovuli 7 | 1285 |
| | | pomata g. 30 | 645 |
| *Ossitetra* | Pierrel S.p.A., Milano | 1 flaconcino 100 mg. | 225 |
| | | 1 flaconcino 250 mg. | 335 |
| *Rendazil* | Italchemi, Sesto S. Giovanni (Milano) | supposte 10 A. | 815 |
| *Rosetin* | Ist. Naz. Chimico Biol., Roma | fiale 10 × 5 cc. | 1900 |

| SPECIALITÀ | DITTA | CONFEZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|
| *Sinormon* | Saita, Milano | fiale 2 × 1 cc. × 10 mg. | 945 |
| *Spasmione* | U. Ravizza S.A.S., Muggiò (Milano) | 20 confetti da mgr. 100 | 1000 |
| *Spasmo-Oberon* | Lab. Biot. Milanese Selvi, Milano | confetti 12 | 690 |
| *Trifos B 12* | La Gioia, Roma | fiale 5 liof. da mcg. 1000 + fiale 5 solv. | 3000 |
| *Tripirin* | Parkins Chemical, Torino | supposte 10 | 650 |
| *Uridil 3* | Schering, Milano | fiale 5 liof. + 5 fiale solv. | 1800 |
| | | forte - fiale 3 liof. + 3 fiale solv. | 2000 |
| *Uridin Plex* | Chimipharma, Campoformido (Udine) | forte-fiale 3 × 2 cc. | 1750 |
| | | forte-fiale 5 × 2 cc. | 2600 |
| *Utipi B 12 « 1000 »* | Gero Farmaceutici, Roma | fiale 3 da mcg. 1000 | 1700 |
| | | fiale 5 da mcg. 1000 | 2500 |
| *Utirubrina B 12* | Ellea, Milano | ampolle 5 liof. + fiale 5 solvente da mcg. 1000 | 3000 |

Tutti i suddetti prezzi avranno applicazione a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1966

p. *Il Presidente*
*Il Ministro delegato*
ANDREOTTI

*Rettifica* al provvedimento n. 1120 del 6 agosto (Specialità medicinali)

Nel provvedimento n. 1120 del 6 agosto 1965 « Prezzi delle specialità medicinali » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 12 agosto 1965, a pagina 3862, invece di:

*Romecor* - Dima, Roma - Flocone gocce 100 cc.

leggasi:

*Romecor* - Dima, Roma - Flacone gocce 10 cc.

**(4377)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

La dottoressa Clelia Grilli, nata a Cervaro (Frosinone) l'8 agosto 1922, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di Farmacista, rilasciatole dalla Università di Roma il 13 luglio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

**(4174)**

Il dott. Beniamino Siciliano, nato a Avellino il 7 luglio 1929, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di Dottore commercialista, rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 14 marzo 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

**(4172)**

## Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale

La dottoressa Aida Vardaro, nata a Montefalcione (Avellino) il 30 marzo 1926, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista, rilasciatole dalla Università di Napoli il 22 aprile 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

**(4178)**

## Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

Il dott. Mario Pignatelli, nato a Gagliano Aterno (L'Aquila) il 28 marzo 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Giurisprudenza, rilasciatogli dall'Università di Roma il 10 dicembre 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

**(4169)**

Il dott. Giuseppe Barboni, nato a Civitella del Tronto (Teramo) il 5 gennaio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia, rilasciatogli dall'Università di Roma il 20 agosto 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

**(4170)**

# MINISTERO DELLA DIFESA

## Trasferimento dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di terreni siti in comune di Bajardo (Imperia) località Passo Ghimbegna.

Con decreto interministeriale n. 352, del 4 dicembre 1965, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dei terreni facenti parte dell'ex sbarramento anticarro in località Passo Ghimbegna del comune di Baiardo (Imperia), foglio di mappa n. 13, particelle numeri 143 e 145, della superficie complessiva di mq. 407.

**(4245)**

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## RIFORMA FONDIARIA

**Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.** (Riliquidazione).

*Opera per la valorizzazione della Sila*

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Casabona (Catanzaro), espropriati in forza del decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 898 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta BERLINGIERI Pietro fu Annibale e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in lire 13.361.078 (lire tredicimilionitrecentosessantunomilasettantotto) salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 4.158.780,90 già liquidato con decreto ministeriale 27 luglio 1960, n. 6094/3998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 è riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

| Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente Commissione provinciale e della Commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto | | | | | | | Coefficienti di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C. | Indennità di espropriazione L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foglio di mappa | Numero di mappa | Subalterno | QUALITÀ DI COLTURA | Classe | Superficie Ha. | Reddito dominicale L. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 16 | — | Seminativo | II | 10.13.50 | 2.939,15 | 305 | 896.441 |
| 45 | 17 | — | Pascolo cespugliato | I | 0.22.90 | 16,03 | 450 | 7.214 |
| 45 | 56 | — | Seminativo | IV | 14.03.50 | 1.543,85 | 355 | 548.067 |
| 45 | 20 | — | Pascolo | II | 12.71.90 | 623,23 | 395 | 246.176 |
| 45 | 23 | — | Id. | II | 5.84.40 | 286,36 | 395 | 113.112 |
| 45 | 60 | — | Seminativo | I | 3.42.20 | 1.334,58 | 290 | 387.028 |
| 45 | 72 | — | Pascolo | II | 3.58.40 | 175,62 | 395 | 69.370 |
| 45 | 27 | — | Pascolo cespugliato | I | 0.94.10 | 65,87 | 450 | 29.641 |
| 45 | 58 | — | Seminativo | I | 8.61.90 | 3.361,41 | 290 | 974.809 |
| 45 | 59 | — | Id. | I | 7.39.40 | 2.883,66 | 290 | 836.261 |
| 45 | 37 | — | Pascolo cespugliato | I | 22.58.00 | 1.580,60 | 450 | 711.270 |
| 45 | 45 | — | Seminativo | II | 3.52.00 | 1.020,80 | 305 | 311.344 |
| 45 | 46 | — | Pascolo | II | 3.35.60 | 164,44 | 395 | 64.954 |
| 45 | 44 | — | Id. | II | 1.36.10 | 66,69 | 395 | 26.343 |
| 45 | 38 | — | Pascolo cespugliato | I | 0.90.20 | 63,14 | 450 | 28.413 |
| 45 | 29 | — | Seminativo | III | 123.03.50 | 22.146,30 | 335 | 7.419.010 |
| 40 | 150 | — | Pascolo | I | 0.04.50 | 3,37 | 385 | 1.297 |
| 40 | 151 | — | Pascolo cespugliato | I | 2.84.00 | 198,80 | 450 | 89.460 |
| 40 | 152 | — | Seminativo | III | 3.37.90 | 608,22 | 335 | 203.754 |
| 40 | 162 | — | Id. | IV | 2.39.90 | 263,89 | 355 | 93.681 |
| 40 | 163 | — | Pascolo cespugliato | I | 0.62.20 | 43,54 | 450 | 19.593 |
| 40 | 187 | — | Seminativo | II | 0.75.00 | 217,50 | 305 | 66.337 |
| 40 | 188 | — | Id. | III | 2.48.60 | 447,48 | 335 | 149.906 |
| 45 | 39 | — | Pascolo cespugliato | I | 0.47.30 | 33,11 | 450 | 14.899 |
| 45 | 41 | — | Id. | I | 0.12.10 | 8,47 | 450 | 3.811 |
| 45 | 42 | — | Id. | I | 0.41.80 | 29,26 | 450 | 13.167 |
| 45 | 40 | — | Id. | I | 0.09.10 | 6,37 | 450 | 2.866 |
| 45 | 30 | — | Id. | I | 0.15.80 | 11,06 | 450 | 4.977 |
| 45 | 43 | — | Id. | I | 0.07.60 | 5,32 | 450 | 2.394 |
| 40 | 164 | — | Id. | I | 0.80.90 | 56,63 | 450 | 25.483 |
| | | | Totali | | 236.34.30 | 40.204,75 | | 13.361.078 |

(4022)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento della Società cooperativa « Pescatori San Pietro fra i soci delle ACLI », con sede in Goro (Ferrara)**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 maggio 1966, la Società cooperativa « Pescatori San Pietro fra i soci delle ACLI », con sede in Goro (Ferrara), costituita per rogito Bertelli in data 4 marzo 1956, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Luciano Maestri.

**(4312)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO. PP. PER LA LOMBARDIA - MILANO

**Approvazione del piano di zona del comune di Offanengo (Cremona)**

Con decreto provveditoriale in data 7 maggio 1966, n. 4840, è stato approvato il piano di zona del comune di Offanengo (Cremona), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

**(4247)**

**Approvazione del piano delle aree delle zone contigue al canale navigabile Milano - Cremona - Po adottato dal comune di Crotta d'Adda (Cremona).**

Con decreto provveditoriale in data 7 maggio 1966, n. 6520, è stato approvato il piano delle aree delle zone contigue al canale navigabile Milano - Cremona - Po adottato dal comune di Crotta d'Adda (Cremona), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 10 ottobre 1962, n. 1549.

**(4248)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA - NAPOLI

**Approvazione delle previsioni stralciate dal progetto di variante al piano di zona del comune di Molinara (Benevento).**

Con decreto provveditoriale n. 24712 in data 12 maggio 1966, sono state approvate le previsioni che col precedente decreto provveditoriale n. 66005 in data 26 ottobre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 dell'8 novembre 1965, vennero stralciate dal progetto di variante al piano di zona del comune di Molinara, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, ed adottato dal citato Comune con deliberazione consiliare n. 7 del 12 giugno 1965.

**(4338)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° marzo 1966 al 31 marzo 1966**

**Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 21 (settore uova) in provenienza da:**

**— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.**

**— Paesi terzi.**

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 1° MARZO 1966 AL 3 MARZO 1966

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Importazione da: Belgio | Lussemburgo | Francia | Germania | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ex 04.05-A | 15 18 27 30 | Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 59,20 (a) |
| ex 04.05-A | 12 24 | Uova da cova di volatili da cortile | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 59,20 (a) |
| ex 04.05-B-I | | Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri: | | | | | | |
| | | - Uova sgusciate: | | | | | | |
| | 42 50 | - - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 67,50 (b) |
| | 21 49 | - - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri | 43,95 | 43,95 | 43,95 | 43,95 | 43,95 | 255,15 (c) |
| | | - Giallo d'uova: | | | | | | |
| | 38 46 | - - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 134,40 (d) |
| | 37 45 | - - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri | 45,20 | 45,20 | 45,20 | 45,20 | 45,20 | 262,25 (e) |

(a) Per le provenienze da Cina continentale, Argentina, Danimarca, Finlandia, Svezia e Uruguay, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.
(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.
(d) Per le provenienze da Cina Continentale, Etiopia, Cecoslovacchia, Jugoslavia, U.S.A., Inghilterra e Polonia si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(e) Si applica un supplemento di prelievo di lire 351,55 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 4 MARZO 1966 AL 7 MARZO 1966

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Importazioni da: Belgio | Lussemburgo | Francia | Germania | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ex 04.05-A | 15<br>18<br>27<br>30 | Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova . . . . . . . . . . . | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 59,20 (*a*) |
| ex 04.05-A | 12<br>24 | Uova da cova di volatili da cortile . . | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 59,20 (*a*) |
| ex 04.05-B-I | | Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri: | | | | | | |
| | | - Uova sgusciate: | | | | | | |
| | 42<br>50 | - - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri . . . . . . . . . | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 67,50 (*b*) |
| | 41<br>49 | - - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri . . . . . . | 43,95 | 43,95 | 43,95 | 43,95 | 93,95 | 255,15 (*c*) |
| | | - Giallo d'uova: | | | | | | |
| | 38<br>46 | - - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri . . . . . . . . . | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 134,40 (*d*) |
| | 37<br>45 | - - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri . . . . . . . . . | 45,20 | 45,20 | 45,20 | 45,20 | 45,20 | 261,25 (*e*) |

(*a*) Per le provenienze da Cina continentale, Danimarca, Ungheria, Romania e Uruguay, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.
(*d*) Per le provenienze da Cina Continentale, Etiopia, Cecoslovacchia, Jugoslavia, U.S.A., Inghilterra e Polonia si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(*e*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 351,55 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DALL'8 MARZO 1966 AL 31 MARZO 1966

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Belgio | Lussemburgo | Francia | Germania | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ex 04.05-A | 15<br>18<br>27<br>30 | Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova . . . . . . . . . . . | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 59,20 (*a*) |
| ex 04.05-A | 12<br>24 | Uova da cova di volatili da cortile . . | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 59,20 (*a*) |
| ex 04.05-B-I | | Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri: | | | | | | |
| | | - Uova sgusciate: | | | | | | |
| | 42<br>50 | - - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri . . . . . . . . . | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 67,50 (*b*) |
| | 41<br>49 | - - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri . . . . . . . | 43,95 | 43,95 | 43,95 | 43,95 | 43,95 | 255,15 (*c*) |
| | | - Giallo d'uova: | | | | | | |
| | 38<br>46 | - - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri . . . . . . . | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 134,40 (*d*) |
| | 37<br>45 | - - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri . . . . . | 45,20 | 45,20 | 45,20 | 45,20 | 45,20 | 262,25 (*e*) |

(*a*) Per le provenienze da Cina continentale, Danimarca, Ungheria, Romania e Uruguay, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.
(*d*) Per le provenienze da Cina Continentale, Etiopia, Cecoslovacchia, Jugoslavia, U.S.A., Inghilterra e Polonia si applica un supplemento di prelievo di lire 187,50 per chilogramma.
(*e*) Per le provenienze da Argentina, Cina continentale, Danimarca, Inghilterra, Polonia, Svezia, Sud - Vietnam, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.

(3592)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti in data 15 aprile 1966, registro n. 7, foglio n. 54, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Mario Gerbasio contro il prefetto della provincia di Roma, il Ministro per l'industria e per il commercio e nei confronti della ditta Pometti e Malfatti al fine di ottenere l'annullamento del decreto del prefetto della provincia di Roma in data 9 marzo 1964 concernente l'autorizzazione rilasciata alla nominata ditta Pometti e Malfatti per l'installazione di un impianto di distribuzione carburanti in Roma, via Anastasio II, nonchè, per quanto occorra, della circolare 13 maggio 1949, n. 215 del Ministero dell'industria e del commercio.

(4160)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1966, registro n. 5 Sanità, foglio n. 76, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 29 gennaio 1965 dal sig. Sebastiano Ghisu, avverso il giudizio complessivo di «buono» attribuitogli per l'anno 1963.

(4294)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 4

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138 Mod. 241 D.P. — Data: 8 novembre 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Salerno — Intestazione: Spinelli Benigna, nata a Castel San Giorgio il 1° maggio 1909 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 7600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 Mod. 241 D.P. — Data: 10 dicembre 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Caserta — Intestazione: mons. Cataldo De Sario, nato a Caserta il 18 gennaio 1914 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 40.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 aprile 1966

*Il direttore generale:* GAGLIARDO

(3806)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 99

### Corso dei cambi del 24 maggio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,76 | 624,80 | 624,72 | 624,715 | 624,75 | 624,72 | 624,76 | 624,75 | 624,76 | 624,80 |
| $ Can. | 580,26 | 580,30 | 580,50 | 580 — | 579,25 | 580,10 | 580,35 | 580,40 | 580,40 | 580,45 |
| Fr. Sv. | 144,77 | 144,80 | 144,78 | 144,755 | 144,75 | 144,74 | 144,755 | 144,79 | 144,79 | 144,77 |
| Kr. D. | 90,33 | 90,34 | 90,30 | 90,30 | 90,35 | 90,32 | 90,30 | 90,30 | 90,34 | 90,33 |
| Kr. N. | 87,29 | 87,29 | 87,25 | 87,265 | 87,30 | 87,28 | 87,28 | 87,25 | 87,29 | 87,30 |
| Kr. Sv. | 121,21 | 121,35 | 121,27 | 121,33 | 121,35 | 121,23 | 121,31 | 121,20 | 121,20 | 121,20 |
| Fol. | 172,13 | 172,13 | 172,12 | 172,09 | 172,05 | 172,10 | 172,11 | 172,15 | 172,16 | 172,14 |
| Fr. B. | 12,55 | 12,55 | 12,5525 | 12,5480 | 12,545 | 12,54 | 12,5485 | 12,55 | 12,55 | 12,55 |
| Franco francese | 127,47 | 127,48 | 127,47 | 127,46 | 127,45 | 127,46 | 127,477 | 127,40 | 127,47 | 127,47 |
| Lst. | 1744,08 | 1743,75 | 1744,20 | 1743,60 | 1743,75 | 1744,10 | 1743,875 | 1743,95 | 1743,96 | 1743,70 |
| Dm occ. | 155,55 | 155,55 | 155,57 | 155,55 | 155,50 | 155,54 | 155,565 | 155,55 | 155,56 | 155,56 |
| Scell. Austr. | 24,18 | 24,19 | 24,18 | 24,18 | 24,15 | 24,18 | 24,1865 | 24,17 | 24,18 | 24,185 |
| Escudo Port. | 21,76 | 21,76 | 21,75 | 21,7625 | 21,78 | 21,76 | 21,7465 | 21,76 | 21,76 | 21,76 |
| Peseta Sp. | 10,42 | 10,42 | 10,43 | 10,4225 | 10,42 | 10,42 | 10,4225 | 10,42 | 10,42 | 10,42 |

### Media dei titoli del 24 maggio 1966

| | |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 108,30 |
| Redimibile 3,50% 1934 | 100,65 |
| Id. 3,50% (Ricostruzione) | 89,30 |
| Id. 5% (Ricostruzione) | 99,075 |
| Id. 5% (Riforma fondiaria) | 97,975 |
| Id. 5% (Città di Trieste) | 98,70 |
| Id. 5% (Beni Esteri) | 98,35 |
| Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968) | 100,20 |
| » 5% ( » 1° aprile 1969) | 100,15 |
| » 5% ( » 1° gennaio 1970) | 100,325 |
| » 5% ( » 1° gennaio 1971) | 100,40 |
| » 5% ( » 1° aprile 1973) | 100,30 |
| » 5% ( » 1° aprile 1974) | 100,30 |
| B. T. Poliennali 5% ( » 1° ottobre 1966) | 100 — |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

#### Cambi medi del 24 maggio 1966

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,737 |
| 1 Dollaro canadese | 580,175 |
| 1 Franco svizzero | 144,755 |
| 1 Corona danese | 90,30 |
| 1 Corona norvegese | 87,272 |
| 1 Corona svedese | 121,32 |
| 1 Fiorino olandese | 172,10 |
| 1 Franco belga | 12,549 |
| 1 Franco francese | 127,468 |
| 1 Lira sterlina | 1743,737 |
| 1 Marco germanico | 155,557 |
| 1 Scellino austriaco | 24,183 |
| 1 Escudo Port. | 21,754 |
| 1 Peseta Sp. | 10,422 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Concorso per esami a duecento posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 22 aprile 1966;
Visto l'art. 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1;
Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;
Visto l'art. 7 della legge 5 marzo 1963, n. 366;
Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visti gli articoli 8, 124, 125, 126 e 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 974, contenente modifiche all'art. 123 dell'ordinamento giudiziario;
Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed i decreti del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28 e 31 maggio 1965, n. 617, recanti modificazioni al regolamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46;
Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecento posti di uditore giudiziario.
Sette posti sono riservati ai concorrenti, che oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche la prova di esame facoltativo di lingua tedesca.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:
*a*) sia cittadino italiano;
*b*) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
*c*) abbia sempre tenuta illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;
*d*) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università della Repubblica;
*e*) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Il limite massimo di età è elevato:
1) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio; a trentanove anni per gli ex combattenti decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare oppure promossi per merito di guerra;
2) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni.
Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;
3) di nove anni per i capi di famiglia numerosa di almeno sette figli, salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;
4) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
L'elevazione di cui alla lettera *a*) del n. 4) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelle di cui ai numeri precedenti;
5) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.
Nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.
Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i quaranta anni, salvo il limite di cinquantacinque per gli invalidi ed i mutilati di guerra e categorie equiparate.
Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già sono impiegati civili od operai di ruolo dello Stato, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.
Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.
Il diritto alle elevazioni del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

La domanda di ammissione su carta bollata, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato, nelle ore di ufficio, al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi ragione, perverranno oltre il termine sopraindicato.
Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;
6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'Università presso la quale venne conseguito;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.
La dichiarazione di cui al n. 8) va fatta anche se negativa.
Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente e temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi. Coloro che intendano sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca devono indicarlo nella domanda a pena di decadenza.

Coloro che hanno superato i trenta anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del predetto limite di età.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente Procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione del prescritto bollo, sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in magistratura.

Ogni cambiamento di residenza dell'aspirante deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio 1°.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire, entro il termine di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di preferenza nelle nomine.

Art. 6.

La qualifica di mutilato o di invalido, per qualunque causa, deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra.

La qualifica di ex combattente ed il possesso di ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive modificazioni.

La qualifica di profugo dall'Africa italiana deve essere dimostrata mediante dichiarazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio stralcio del soppresso Ministero dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

La qualifica di profugo dalle terre di confine, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra deve essere dimostrata, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiede il candidato.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare da certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter* rilasciato al nome del padre, dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di figlio di invalido o di mutilato di guerra per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La concessione della medaglia al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualifica di ferito in combattimento devono essere dimostrate esclusivamente con l'esibizione dei brevetti originali relativi, ovvero di copia notarile di essi.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri devono dimostrare tale qualifica esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale devono risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

La qualifica di partigiano combattente deve essere dimostrata con la dichiarazione integrativa del competente distretto militare ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni prevedute dall'art. 3, n. 5), devono dimostrare di avere riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto in guerra; di caduto per fatto di guerra; di caduto per servizio devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la loro qualità.

Lo stato di famiglia deve risultare dal certificato del sindaco.

La qualifica di impiegato od operaio civile di ruolo dello Stato ovvero di militare in servizio permanente deve risultare per i civili ed i militari aventi grado di ufficiale dallo stato di servizio; per i sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dal foglio matricolare, rilasciato dall'Amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 7. Coloro che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 7, settimo comma, del presente bando, dovranno esibire però, come è indicato nel predetto stesso comma, anche un certificato dell'Amministrazione da cui dipendono comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Il lodevole servizio prestato nelle Amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'Amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'Amministrazione da cui il candidato dipende nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione predetta il Consiglio superiore della magistratura, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro e dagli interessati, approverà o modificherà la graduatoria sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

*b*) certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

*c*) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

*d*) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale;

*f*) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autentica di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso;

*g*) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari ovvero l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 237.

I documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati ed operai di ruolo, ovvero come militari in servizio permanente possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*) insieme a copia autentica dello stato di servizio comprovando, con certificato dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale, o disciplinare.

Lo stato di servizio e il certificato dell'Amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere prodotti nel prescritto bollo. Possono esibirsi, in carta libera, a condizione che nei relativi atti si faccia constare la povertà dell'aspirante mediante citazione dell'attestato, rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziario.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 8.

Non sono ammessi al concorso:

*a*) coloro che hanno presentato o fatto pervenire le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola col bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando;

*b*) coloro che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi per l'ammissione in magistratura; l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

*c*) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura, di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della Commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato. Sono dichiarati decaduti dal concorso coloro che hanno presentato i documenti oltre il termine indicato nell'art. 7 oppure non in regola col bollo.

Art. 9.

L'esame consiste:

*a*) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:
1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

*b*) di una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 19 aprile 1947, n. 974, e nel regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617.

Art. 10.

Per coloro che intendono avvalersi della riserva dei posti prevista nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una orale ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua tedesca da parte del candidato.

La prova scritta è costituita dalla traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione giudicatrice con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie. E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano di lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

Le buste contenenti gli elaborati scritti di lingua tedesca non recano il talloncino numerato prescritto dall'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28; sono escluse dalla operazione di raggruppamento prescritta dal sesto comma del predetto art. 2 e sono numerate distintamente dalle buste contenenti gli elaborati delle tre prove obbligatorie.

L'esame degli elaborati scritti ha luogo dopo che è stato completato l'esame dei lavori relativi alle prove obbligatorie e prima che siano aperte le buste contenenti il cartoncino con il nome e cognome del candidato.

Sono ammessi alla prova orale facoltativa soltanto i concorrenti dichiarati idonei, sia nella relativa prova scritta, sia nelle prove scritte obbligatorie.

La prova orale è diretta ad accertare oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il concorrente sostiene le prove orali obbligatorie, purchè abbia in queste ultime conseguita l'idoneità.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

Art. 11.

Le prove scritte degli esami obbligatori e di quelle facoltative avranno luogo in Roma nei giorni che saranno determinati con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta obbligatoria.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a 91 punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

La dichiarazione di non idoneità nella prova facoltativa di lingua tedesca non pregiudica l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove obbligatorie.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 13.

Sono nominati uditori giudiziari, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca conseguono la nomina nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine in cui essi sono iscritti nella graduatoria di merito del concorso, a norma dell'art. 12 del presente bando, ancorchè nella graduatoria stessa essi siano stati collocati oltre il numero totale dei posti messi a concorso.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti a norma del primo comma del presente articolo.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Roma, addì 30 aprile 1966

*Il Ministro*: REALE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1966*
*Registro n. 16 Grazia e giustizia, foglio n. 394.*

**(4383)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno del 3° corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Con il decreto ministeriale 1° febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio successivo, registro n. 6, foglio n. 308, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 5 marzo 1966, con il quale è stato bandito un concorso per esami per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno del terzo corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice prevista dall'art. 6 della legge 9 giugno 1964, n. 405;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

*Presidente*:

Di Loreto dott. Ugo, ispettore generale capo di pubblica sicurezza, vice capo di polizia.

*Componenti*:

Mantineo ten. gen. Umberto, ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Marongiu dott. Enrico, vice prefetto, direttore della divisione F.A.P.;

Gigli dott. Gustavo, vice prefetto, direttore della Divisione scuole di polizia;

Quartuccio magg. gen. Girolamo, comandante dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Daniele prof. Pierfrancesco, ordinario di lettere presso il Liceo ginnasio « G. Cesare » di Roma;

Farina prof.ssa Laura, ordinaria di matematica e fisica presso il Liceo scientifico « G. Castelnuovo » di Roma;

Pinto prof. Giovanni, docente universitario incaricato alla Accademia.

Eserciterà le funzioni di segretario il direttore di sezione dott Alessandro Voci, dell'Amministrazione civile dell'interno.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1966

*Il Ministro*: TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *maggio* 1966
*Registro n.* 14 *Interno, foglio n.* 172

(4453)

---

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di centotrentatre posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1965.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 26 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1965, registro n. 28 Interno, foglio n. 245, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il conferimento di centotrentatre posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile;

Considerato che occorre costituire la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di centotrentatre posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile, è costituita come segue:

*Presidente*:

Zanda dott. Efisio, vice prefetto, direttore della divisione personale di pubblica sicurezza.

*Componenti*:

Schiavone dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore;

Coletta dott. Liberatore, direttore di sezione;

Vacca prof. Carmine, ordinario di italiano, storia e geografia negli istituti magistrali;

Lucà prof. Francesco, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso gli istituti tecnici commerciali.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal consigliere di 1ª classe dott. Michele Umberto Francese, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.

Sono aggregati alla Commissione del concorso di cui trattasi, quali esperti con voto consultivo, i signori:

Fiorellino Pierino, interprete, per la prova obbligatoria delle lingue francese, inglese e tedesca;

Loria dott. Adelindo, interprete, per la prova obbligatoria della lingua spagnola.

Ai componenti della Commissione spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1966

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *maggio* 1966
*Registro n.* 14 *Interno, foglio n.* 173

(4454)

---

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

**Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Ferrara**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 15 marzo 1965, n. 1232, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di ostetrica condotta del comune di Comacchio, vacante al 30 novembre 1964;

Visto il succesivo decreto 9 marzo 1966, n. 1083, concernente l'ammissione al concorso sopraindicato delle concorrenti in possesso dei requisiti documentati a norma di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 2682/65 del 12 gennaio 1966;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi dei sanitari dipendenti dai Comuni e dalle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per la copertura della condotta ostetrica di Comacchio vacante al 30 novembre 1964:

1. Zordan Gianna Maria . . . . . . punti 48,914 su 120

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ferrara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Ferrara, nell'Ufficio del medico provinciale di Ferrara e del comune di Comacchio.

Ferrara, addì 2 maggio 1966

*Il medico provinciale*: SCANDURA

---

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1650, in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di ostetrica condotta di Comacchio vacante al 30 novembre 1964;

Considerato che una sola concorrente ha riportato la relativa idoneità;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La sottoindicata candidata è dichiarata vincitrice del concorso di cui in premessa ed è assegnata alla condotta a fianco della stessa indicata:

Zordan Gianna Maria: Comacchio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ferrara, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Ferrara, dell'Ufficio del medico provinciale di Ferrara e del comune di Comacchio.

Ferrara, addì 2 maggio 1966

*Il medico provinciale*: SCANDURA

(4355)

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1232 del 15 marzo 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Ferrara alla data del 30 novembre 1964;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 10 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso specificato in premessa è costituita come appresso:

*Presidente*:

Menegazzo dott. Felice, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Borrelli dott. Michele, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Ferrara;

Poli dott. Luigi, medico provinciale superiore;

Baserga prof. Angelo, direttore della Clinica medica della Università di Ferrara;

Tortora prof. Mario, direttore della Clinica ostetrica-ginecologica dell'Università di Ferrara;

Alvisi dott. Carlo, medico condotto del comune di Ferrara.

*Segretario*:

Maialetti dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Ferrara, addì 6 maggio 1966

*Il medico provinciale*: SCANDURA

(4181)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 654/6-Amm. del 6 febbraio 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1964, nonchè il decreto n. 2788/6-Amm. del 3 maggio 1966, con il quale il predetto decreto è stato modificato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

*Presidente*:

Pelli dott. Olivo, direttore di divisione della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Privitera dott. Francesco, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Grosseto;

Gallo dott. Gennaro, medico provinciale capo, dirigente l'Ufficio medico provinciale di Salerno;

Mascia prof. Gaetano, primario del reparto di ostetricia dell'Ospedale civile della Misericordia di Grosseto;

Quattrini prof. Paolino, specialista in ostetricia;

Salvadori Elsa, ostetrica condotta.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Marcello Vecoli, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 9 maggio 1966

*Il medico provinciale*: FINIZIO

(4324)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.